Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 29 SETTEMBRE 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(8297)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **638.**

Istituzione di un istituto d'arte, con sede in San Leucio di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti o scuole d'arte;

Considerato che in San Leucio di Caserta funziona di fatto — a decorrere dal 1° ottobre 1962 — un istituto d'arte con la sezione di « Arte del tessuto »;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituito in San Leucio di Caserta un istituto d'arte — con la sezione di « Arte del tessuto » — del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto, firmati — d'ordine del Presidente della Repubblica — dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è fissato in L. 29.000.000. La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 56. — GRECO

Tabella organica dell'istituto d'arte di San Leucio di Caserta

Sezione Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
I — Personale direttivo e docente			
1. Direttore, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4 Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5 Matematica, fisica, contabilità e scienze	1	—	In tutte le classi
6. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8 Plastica	1	—	In tutte le classi
9 Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
II — Personale insegnante d'arte applicata			
10 Arte applicata per la tessitura . .	1	—	In tutte le classi
11 Arte applicata per i velluti . .	1	—	In tutte le classi
12 Arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi
III — Personale amministrativo			
13 Segretario economo	1	—	—
14 Applicati di segreteria	1	—	—
IV — Personale ausiliario			
15 Bidelli	3	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

TABELLA

Statuto dell'Istituto d'arte di San Leucio di Caserta

Art. 1.

L'Istituto d'arte di San Leucio di Caserta è composto della sezione di « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi della legge sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. 639.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato italiano.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del lascito, consistente in una raccolta bibliografica e in una collezione di costumi ed oggetti etnografici, a favore dello Stato italiano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 640.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Soverato.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno. viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. 641.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Angela e ing. Andrea Torasso », con sede in Chivasso.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in ente morale ed approvato lo statuto, dell'asilo infantile « Angela e ing. Andrea Torasso », con sede in Torassi, frazione del comune di Chivasso (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. 642.

Erezione in ente morale della fondazione « Prof. Vincenzo Motta », con sede in Laurenzana.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto della fondazione « Prof. Vincenzo Motta », con sede nel comune di Laurenzana (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. 643.

Estinzione dell'opera pia « Aspasia Pazzaglia », con sede in Rio nell'Elba.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Aspasia Pazzaglia », con sede in Rio nell'Elba (Livorno), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1969.

Costituzione della commissione nazionale per il pioppo, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della commissione internazionale del pioppo della F.A.O. adottato in occasione della seconda sessione della commissione tenuta in Italia dal 20 al 28 aprile 1948;

Vista la convenzione in data 20 novembre 1959, approvata dalla conferenza della F.A.O. nella sua decima sessione con risoluzione n. 61/59 e con la quale — a modifica dello statuto di cui sopra — la commissione internazionale viene inquadrata nella F.A.O. in virtù dell'art. XIV dell'atto costitutivo dell'organizzazione;

Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, con la quale la Repubblica italiana ha aderito, assumendone i relativi impegni, alla convenzione sopracitata ed in particolare gli articoli IV e XVIII relativi alla creazione della commissione nazionale per il pioppo ed all'entrata in vigore della convenzione stessa;

Vista la legge 14 gennaio 1937, n. 402, intesa ad agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;

Considerata l'importanza che la pioppicoltura ha assunto nell'economia nazionale in generale e in quella agricola e forestale in particolare;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare la propagazione di tale coltura per far fronte alle crescenti necessità dell'industria nazionale di trasformazione e di utilizzazione del legno e ridurre il grave deficit che alla bilancia commerciale dello Stato deriva dalle pesanti importazioni annue di legname;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione nazionale per il pioppo, con sede in Roma, alla quale viene riconosciuta personalità giuridica, e di cui si approva lo statuto allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1969
Registro n. 10 *Azienda forest. Stato, foglio n.* 130

Commissione nazionale per il pioppo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Sede

Art. 1.

Nel quadro della commissione internazionale del pioppo della F.A.O., è costituita la commissione nazionale per il pioppo sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essa ha sede presso lo stesso Ministero.

Scopi

Art. 2.

Scopo principale della commissione è di stimolare lo sviluppo ed il miglioramento della coltura del pioppo, attesa la

importanza che essa riveste per l'economia nazionale in generale e per quella del legno in particolare, per consentire la migliore utilizzazione tecnica dei terreni disponibili e nel contempo garantire la materia prima legnosa necessaria alle industrie nazionali.

In particolare:

a) consiglia i pioppicoltori nella scelta dei materiali di propagazione e di impianto e garantisce l'identità e la qualità dei materiali stessi. A tal fine studia ed attua le norme e i regolamenti necessari alla certificazione varietale, controllandone la esecuzione attraverso i modi che riterrà più opportuni;

b) studia e promuove, attraverso gli organi competenti, i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per favorire e difendere la coltura del pioppo;

c) sollecita e coordina l'attività di ricerca e di sperimentazione promuovendo e facilitando lo scambio di informazioni sui risultati conseguiti da enti, stazioni ed istituti di ricerca o privati pioppicoltori;

d) divulga le migliori tecniche colturali propagandando la importanza di una più estesa e razionale meccanizzazione e dei sistemi più efficaci di lotta antiparassitaria; promuovendo la costituzione, tra coltivatori, di organismi associativi atti a razionalizzare i predetti interventi settoriali, allo scopo di una riduzione nei costi di produzione; orientando per quanto possibile la produzione verso le esigenze e le richieste dell'industria di lavorazione e di trasformazione;

e) favorisce una più stretta intesa e collaborazione fra i pioppicoltori ed industrie utilizzatrici del legname e promuove ricerche di mercato ai fini della difesa dei prezzi del prodotto;

f) favorisce la costituzione delle Commissioni provinciali per la pioppicoltura di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, orientando in particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla scelta dei nominativi degli esperti pioppicoli in seno alle commissioni stesse;

g) propone alla commissione internazionale per il pioppo della F.A.O. la iscrizione nell'apposito registro dei nuovi cloni la cui identità e le cui caratteristiche bio-ecologiche e tecnologiche siano state riconosciute a seguito di idonea sperimentazione;

h) collabora con la commissione internazionale del pioppo della F.A.O. e con le commissioni nazionali per il pioppo dei diversi Paesi, in tutte le iniziative, ricerche, indagini scientifiche ed economico-industriali che si prefiggano di favorire lo sviluppo della pioppicoltura;

i) prende parte ai lavori del comitato esecutivo permanente ed alle riunioni della commissione internazionale del pioppo della F.A.O.;

l) organizza convegni e viaggi di studio in sede nazionale e partecipa ad analoghe manifestazioni in sede internazionale.

Componenti

Art. 3.

Fanno parte della commissione nazionale per il pioppo rappresentanti di Ministeri, di Enti, di Associazioni e di Istituti interessati alla produzione, al commercio, all'industria ed allo studio e sperimentazione del pioppo.

A) *Rappresentanti amministrazioni statali*:

quattro del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (di cui due della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, uno della Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, uno della Direzione generale della produzione agricola) due del Ministero delle finanze (uno della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uno della Direzione generale del demanio) ed uno per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici - Magistrato del Po, del commercio con l'estero, dell'Istituto centrale di statistica, del Comitato nazionale italiano della F.A.O.

B) *Rappresentanti dei produttori, commercianti ed utilizzatori del pioppo*:

tre dell'Associazione nazionale pioppicoltori italiani, tre rappresentanti della Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero (di cui uno per il settore industriale della tranciatura e sfogliatura, uno per il settore industriale dei segati, uno per il settore degli imballaggi ed altre applicazioni) ed uno per ciascuna delle seguenti categorie: Confederazione generale della agricoltura italiana, Confederazione nazionale coltivatori diretti, Federazione italiana dei commercianti del legno e del sughero, Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta.

C) *Rappresentanti di enti e di istituti*:

uno per ciascuno dei seguenti enti ed istituti: Unione camere di commercio; Ente nazionale per la cellulosa e per la carta; Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato; Istituto nazionale del legno di Firenze; Istituto nazionale per le piante da legno di Torino; Centro di sperimentazione agricola e forestale dell'E.N.C.C. di Roma; Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo; un rappresentante di Istituto di entomologia agraria, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nomine

Art. 4.

I componenti della commissione nazionale per il pioppo sono nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta delle amministrazioni, enti, istituti ed associazioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

Presidente della commissione nazionale per il pioppo è il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

Segretario della commissione è un funzionario designato dal presidente della commissione stessa.

Entrambi sono nominati con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste.

Art. 6.

La commissione può proporre la nomina di altri componenti, fino ad un massimo di cinque, per consentire alla commissione stessa di avvalersi del contributo di dottrina e di competenza di personalità eminenti nel settore della ricerca, della produzione e della utilizzazione del pioppo.

Decadenza

Art. 7.

I componenti la commissione decadono dalla loro qualità di membri:

a) se cessano dall'incarico in funzione del quale furono nominati;

b) per dimissioni scritte;

c) per esclusione decretata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta motivata dal comitato esecutivo;

d) per tre assenze consecutive, non giustificate, alle sedute plenarie della commissione.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ED ORGANI DELLA COMMISSIONE

Funzionamento

Art. 8.

La commissione nazionale per il pioppo si riunisce almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono indette dal presidente, con lettera semplice da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data ed il luogo della riunione.

In caso eccezionale può essere convocata anche telegraficamente almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 9.

Le deliberazioni della commissione nazionale per il pioppo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con le modalità previste dall'art. 11.

Non è ammessa più di una delega per ogni componente della commissione.

Il segretario redige il verbale della riunione che dovrà essere sottoposto all'approvazione nella successiva riunione della commissione e firmato dal segretario e dal presidente.

Organi

Art. 10.

Sono organi della commissione nazionale per il pioppo:

a) l'assemblea;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il collegio dei probiviri;
f) il segretario.

Assemblea

Art. 11.

La commissione nazionale per il pioppo si costituisce ordinariamente in assemblea una volta all'anno entro il 31 marzo e in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'assemblea viene convocata con le stesse modalità già previste per la commissione all'art. 8.

Essa è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti (metà più uno dei presenti): ordinariamente le deliberazioni di voto sono verbali ed in caso di parità decide il presidente che esprime per ultimo il suo voto. Non è ammessa più di una delega.

Attribuzioni dell'assemblea

Art. 12.

Sono di competenza dell'assemblea:

1) l'elezione di quattro vice presidenti;

2) la nomina del comitato esecutivo;

3) l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo;

4) le modificazioni dello statuto;

5) la nomina del collegio dei probiviri;

6) la nomina di un revisore dei conti effettivo e di uno supplente in armonia al disposto dell'art. 18, paragr. 3;

7) la determinazione dell'emolumento annuo da corrispondere ai revisori dei conti.

Comitato esecutivo

Art. 13.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, da quattro vice presidenti e da altri due membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Ad eccezione del presidente, i membri del comitato sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.

Compiti del comitato

Art. 14.

Il comitato esecutivo ha per compiti:

a) assicurare l'esecuzione delle direttive prese dalla commissione in merito alle attività di cui all'art. 2;

b) proporre alla commissione ogni iniziativa rivolta al perfezionamento, all'incremento ed alla tutela della pioppicoltura;

c) prendere deliberazioni in merito ai problemi urgenti e di particolare importanza sottoponendole poi all'esame della commissione;

d) proporre alla commissione la costituzione di gruppi di lavoro speciali;

e) approntare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea.

Riunione del comitato

Art. 15.

Il comitato esecutivo si riunisce ad iniziativa del presidente.

Le convocazioni sono fatte con lettera, indicante l'ordine del giorno dei lavori, la data ed il luogo della riunione, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

La seduta è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei membri del comitato.

Il comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta di voti (la metà più uno dei presenti).

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del segretario della commissione che partecipa alle riunioni stesse con voto consultivo.

Presidente

Art. 16.

Il presidente della commissione presiede anche il comitato esecutivo.

Il presidente:

1) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della commissione;

2) esegue le deliberazioni della commissione, del comitato esecutivo e dell'assemblea;

3) adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento della attività della commissione, del comitato esecutivo e della assemblea;

4) compie, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.

In casi di particolare urgenza, il presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri della commissione e del comitato esecutivo.

Vice presidente

Art. 17.

I vice presidenti sono eletti dall'assemblea tra i suoi componenti in numero di quattro. Di essi due dovranno essere scelti: *a*) uno tra i rappresentanti dei coltivatori e produttori di pioppo; *b*) uno tra gli utilizzatori-consumatori del legname di pioppo.

Essi coadiuvano il presidente per l'esecuzione delle sue attribuzioni; ad uno di essi inoltre possono essere conferiti dal presidente funzioni e compiti particolari in ordine al migliore svolgimento delle attività della commissione.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 18.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero del tesoro;

3) un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dalla commissione.

Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della commissione e ne riferisce alla assemblea presentando la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo, previa comunicazione al comitato esecutivo.

I revisori dei conti effettivi, o in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'assemblea.

I revisori dei conti effettivi e supplenti durano in carica tre anni; essi possono essere riconfermati.

Collegio dei probiviri

Art. 19.

L'assemblea della commissione nomina tre probiviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito della commissione.

Al collegio dei probiviri sono sottoposte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate agli altri organi della commissione.

Ad esso sono deferiti altresì i casi di dissenso o di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere.

Segretario

Art. 20.

Il segretario, che è membro, con diritto di voto, della commissione nazionale per il pioppo, è incaricato di preparare le riunioni plenarie della commissione, del comitato esecutivo e dell'assemblea.

Egli redige i verbali delle sedute, trasmettendone il testo agli interessati.

Il segretario funge infine anche da economo-tesoriere.

Organi sussidiari della commissione
Gruppi di lavoro

Art. 21.

Al fine di esaminare particolari problemi o far fronte a speciali necessità di ricerca, divulgazione ed informazione, possono essere costituiti, in seno alla commissione i gruppi speciali di lavoro di cui all'art. 14, lettera *d*).

A far parte di tali gruppi possono essere chiamati, al di fuori dei membri della commissione, esperti e studiosi del settore della produzione, del commercio, dell'utilizzazione del pioppo e del mercato del legno.

Al fine poi di poter profittare di particolari esperienze e cognizioni dettagliate sugli aspetti tecnico-economici della pioppicoltura, la commissione potrà invitare a collaborare i capi degli ispettorati regionali delle foreste e compartimentali agrari delle regioni interessate.

TITOLO III

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Patrimonio

Art. 22.

Il patrimonio della commissione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi titolo spettino e vengano in possesso della commissione;

b) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

Entrate

Art. 23.

Le entrate della commissione sono costituite:

a) da contributi volontari degli enti, istituti ed associazioni chiamati a far parte della commissione;

b) da interessi attivi e da rendite patrimoniali;

c) da eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi statutari e da ogni altro tipo di contribuzione a carattere volontario:

d) da eventuali contributi dello Stato.

Amministrazione

Art. 24.

Il comitato esecutivo determina le modalità per la riscossione di contributi, per la erogazione di spese, per investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della commissione.

Bilanci

Art. 25.

Per ciascun anno solare sono compilati dal comitato esecutivo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sottoposti alla approvazione dell'assemblea insieme con la relazione del presidente del comitato stesso e del collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del collegio dei revisori dei conti, un mese prima della data fisata per l'assemblea.

TITOLO IV

MODIFICAZIONE STATUTARIA
SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE

Modificazione statutaria

Art. 26.

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea. Esse vengono votate a maggioranza assoluta dei componenti (metà piu uno). Sono escluse le deleghe.

Scioglimento

Art. 27.

Lo scioglimento della commissione si realizza con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta motivata dall'assemblea, approvata da almeno i due terzi dei componenti della commissione.

In ogni caso l'assemblea non può proporre lo scioglimento della commissione nazionale finchè avrà vigore la legge n. 1799 del 3 dicembre 1962 concernente l'adesione dell'Italia alla convenzione per l'inquadramento della commissione internazionale del pioppo fra gli organi della F.A.O.

Lo scioglimento della commissione internazionale del pioppo non provoca però necessariamente lo scioglimento dell'analoga commissione italiana.

(8825)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1969.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'« Ente ausiliario di assistenza sociale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'ordine del Governo militare alleato del 27 settembre 1950, n. 185, avente valore di legge, modificato con successivo ordine dello stesso Governo militare alleato del 23 giugno 1951, n. 113, relativo alla costituzione dell'ente pubblico denominato « Ente ausiliario di assistenza sociale » con sede in Trieste avente il compito di coordinare, sviluppare e gestire i servizi ausiliari di cui abbisognavano gli enti assistenziali operanti nell'ex Territorio libero di Trieste;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 agosto 1967, con il quale l'Ente ausiliario di assistenza sociale è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria condotta dallo speciale ufficio di cui all'art. 1 della stessa legge n. 1404 del 1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'ente non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente ausiliario di assistenza sociale è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un saldo attivo di L. 5.421.918.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 5.421.918 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato dell'unito bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1969
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 37

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

ENTE AUSILIARIO DI ASSISTENZA SOCIALE - TRIESTE
(*in liquidazione*)

Bilancio finale di liquidazione al 28 febbraio 1969

a) CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	4.393.592
Reversali	»	15.708
Crediti verso terzi	»	52.800
Attrezzature d'ufficio e pubblicazioni	»	2.055.800
Interessi attivi	»	232.974
	L.	6.750.874

Passività estinte

Mandati	L.	114.935
Debiti verso terzi	»	387.060
Debiti tributari	»	281.914
Spese generali e per il personale	»	545.047
	L.	1.328.956
Avanzo finale di liquidazione	»	5.421.918
	L.	6.750.874

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

b) CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:				
accantonamento di debiti tributari			L.	281.914
Insussistenze di attività:				
minor ricavo su vendita attrezzature d'ufficio e pubblicazioni	L.	8.382.534		
accertamento di minori crediti verso terzi	»	1.354.500		
			L.	9.737.034
Spese generali e per il personale			»	545.047
			L.	10.563.995
Avanzo finale di liquidazione			»	5.421.918
			L.	15.985.913

Rendite e profitti

Avanzo di liquidazione alla data delle consegne (25 settembre 1967)			L.	12.745.986
Sopravvenienze attive:				
maggior accertamento fondo cassa	L.	620		
accertamento di maggiori crediti verso terzi	»	52.800		
			L.	53.420
Insussistenze di passività:				
accertamento di minori debiti verso terzi			»	2.953.533
Interessi attivi			»	232.974
			L.	15.985.913

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

(8943)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 14 ottobre 1968, n. 34/1747, con il quale l'amministrazione provinciale di Torino ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « dalla strada provinciale Leinì-Foglizzo alla strada statale n. 11 », dell'estesa di km. 4 + 950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 giugno 1969, n. 942, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione dell'anzidetta strada;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km. 4 + 950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

(8948)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1969.
Iscrizione del Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina, con sede in Perugia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 17 febbraio 1969, con la quale il Consorzio tra produttori agricoli della Valle Tiberina, con sede in Perugia, via Podiani, n. 11, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia con foglio numero 4009 del 10 marzo 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio tra produttori agricoli della Valle Tiberina, con sede in Perugia, via Podiani, n. 11, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(8886)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Jutificio di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Jutificio di Terni, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Jutificio di Terni;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta.

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 31 marzo 1969 a favore della ditta S.p.a. Jutificio di Terni per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8971)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cabras.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1969, è stato sciolto il consiglio comunale di Cabras ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune il direttore di sezione dott. Arnaldo Boy.

Durante la gestione il commissario straordinario ha iniziato numerosi adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione importanti problemi di pressante necessità ed urgenza, tra i quali, in particolare, l'avvio ed il perfezionamento di numerose pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'igiene, dell'approvvigionamento idrico (sistemazione delle strade d'accesso al mare, risanamento delle paludi, recinzione degli scavi archeologici di Tharros, costruzione della facciata della chiesa dello Spirito Santo, completamento del mattatoio, 2° lotto fognatura), per cui sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica avienda la cessazione dell'attuale gestione.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Cagliari, addì 20 settembre 1969

Il prefetto: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cabras e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Arnaldo Boy;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare a norma di legge la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cabras, affidata al direttore di sezione dott. Arnaldo Boy con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termini di legge.

Cagliari, addì 20 settembre 1969

Il prefetto: PRINCIVALLE

(9006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di tisiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di tisiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9056)

Vacanza della cattedra convenzionata di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno, è vacante la cattedra convenzionata di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9057)

Vacanza della cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di clinica ortopedica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9058)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9061)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1969, registro n. 68, foglio n. 88, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Gio Batta Busulini avverso il provvedimento ministeriale n. 9550 del 28 gennaio 1966 di reiezione di una istanza dell'interessato, intesa ad ottenere l'indennità di licenziamento prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(8827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica in destra del Sele, in Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5598, in data 19 settembre 1969, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica in destra del Sele, con sede in Salerno, deliberato dal consiglio dei delegati in data 21 luglio 1969.

(8957)

Ripristino del vincolo di bandita demaniale sulla « Sacca di Bellocchio » in foresta demaniale di Ravenna

Con decreto ministeriale 13 settembre 1969 il comma sesto del decreto ministeriale 13 maggio 1954, citato nelle premesse, viene revocato. Pertanto, il comprensorio facente parte della foresta demaniale di Ravenna-regione « Sacca di Bellocchio » della superficie di ha. 400.89.90, viene ripristinato in bandita demaniale, ai sensi dell'art. 50 del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799.

(8856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1969, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.441.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8974)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8976)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.079.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8975)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.392.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8977)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.508.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8978)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.838.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8979)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.606.062, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8981)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.993.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(8982)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8983)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8984)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8985)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8986)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.980.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8987)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.067.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8988)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Lecce ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso il dipendente Istituto provinciale di assistenza all'infanzia.

Con decreto n. 300.10.II.41/3/1304 in data 18 aprile 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amminitsrazione provinciale di Lecce è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso il dipendente Istituto provinciale di assistenza alla infanzia.

(8851)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Desenzano del Garda ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.15/8.2062 in data 4 giugno 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Desenzano del Garda (Brescia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(8852)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nel « decreto ministeriale 17 giugno 1969. Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969, al secondo comma dell'art. 18, dove è scritto: « . . . disposto dall'art. 44 . . . » leggasi: « . . . disposto dall'art. 14 . . . »; all'art. 19, secondo rigo, dove è scritto: « . . . fra loro al quarto grado . . . » leggasi: « . . . fra loro *fino* al quarto grado . . . ».

(9091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966) per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge *14 ottobre 1966, n. 851;*

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229 per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in chimica o in chimica industriale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro-datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dallo impiego;

9) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalla competente università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione italiana certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui esibizione è, in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta semplice i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici dell'amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1969
Registro n. 6, *foglio n.* 341.

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A TRE POSTI DI CHIMICO DI 2ª CLASSE NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI CHIMICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

Il concorso comprende tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

Prove scritte:

1) argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.

2) argomento importante di chimica bromatologica.

3) traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue; francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche:

1) analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico.

2) Determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici.

Prova orale:

a) discussione delle prove tecniche, scritte e pratiche.

b) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica.

c) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica.

d) nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

Roma, addì 5 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in (. . . . . .) conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) per la prova obbligatoria di lingua estera, sceglie la lingua: . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 4 gennaio 1969, n. 14.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8493)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a sedici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Sicilia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sedici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Sicilia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dipensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lett. *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni

del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il Presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prova pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come l'anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'INAIL - servizio del personale - via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscrit

(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . .

il . . . . . . (2) . . . .

. . . .

domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sedici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Sicilia quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat. . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. l . sottoscritt. . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .

(provincia di . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . .

. . . .

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8550)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di medico aggiunto in prova nella categoria direttiva, ruolo sanitario.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di medico aggiunto in prova nella carriera direttiva, ruolo sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 23 dicembre 1968, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 20, 21 e 22 ottobre 1969, in Roma, presso l'ateneo Antoniano, Aula Magna, viale Manzoni, n. 1.

(9313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Fenaroli Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento, è stato collocato fuori ruolo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 16 maggio 1969;

Considerata la vacanza del posto di direttore presso l'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva — di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — presso l'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportate condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari del quale si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento indicati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, ne saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

Non è consentito di fare riferimento ai documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quelli di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

Titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
Attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
Pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1969

Il Ministro: VALSECC

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1969
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 78

(8777)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato.

I-12

per il gruppo « Urbanistico » presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano:

Bottoni prof. Pietro, Politecnico di Milano;
Astengo prof. Giovanni, Istituto universitario di architettura di Venezia;
Albini prof. Franco, Politecnico di Milano;
Rigotti prof. Giorgio, Politecnico di Torino;
Bairati prof. Cesare, Politecnico di Torino.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1969
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 311

(9001)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'11 settembre 1969, concernente i « Concorsi per merito distinto, per esami e titoli, e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968 », nel primo prospetto dell'art. 1, il numero dei posti relativi ai concorsi di educazione fisica deve intendersi 29 anzichè 19, come erroneamente scritto;

al numero 1) dello schema di domanda (allegato *B*) dove è scritto: « . . . *esclusa* a corredo . . . » leggasi: « . . . *acclusa* a corredo . . . ».

(9092)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 731-AA.6/8 in data 22 marzo 1969, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato dal regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, che detta norme sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 106 del 10 maggio 1968;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei veterinari di Padova, nonchè il provvedimento n. 6273/8/6 in data 30 agosto 1969 del medico provinciale di Padova sulla designazione del veterinario condotto a seguito delle segnalazioni delle giunte comunali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso bandito in data 22 marzo 1969, per il conferimento dei posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Padova, è costituita come segue:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Redaelli prof. dott. Gianluigi, docente di malattie infettive e profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano;
Montroni prof. dott. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Angela dott. Plinio, direttore di sezione della prefettura di Padova;
Cazzola dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:
Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 13 settembre 1969

Il veterinario provinciale: BERTI

(8834)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROCATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.